

STRUMENTI PER IL LAVORO

REGIONE TOSCANA
CENTRI PER L'IMPIEGO

**IL RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI
DI STUDIO ESTERI**





**LA REGIONE TOSCANA
METTE L'IMPIEGO
AL CENTRO**

STRUMENTI PER IL LAVORO

REGIONE TOSCANA
CENTRI PER L'IMPIEGO

**IL RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI
DI STUDIO ESTERI**



CENTRI PER L'IMPIEGO

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

Testi ed editing: Tinka Preci, Fabiana Mapelli
Coordinamento: Maurizio Serafin
Progetto grafico: Alessandro Bellucci
Pubblicazione ottobre 2018

Pubblicazione realizzata da Centro Studi Pluriversum per conto di Servizi Lavoro nell'ambito della gara POR FSE 2014-2020 "Servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l'impiego (CPI) della Regione Toscana"
Consorzio Servizi Lavoro [Pluriversum Imofor Mestieri CINPA Koinè IAL Conform ASEV]



www.regione.toscana.it/centri-impiego
<https://arti.toscana.it/>

SOMMARIO

1. LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI	6
2. IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO	8
2.1 Per l'accesso all'istruzione superiore	8
2.2 Per l'accesso a corsi di secondo e terzo livello	8
2.3 Richiesta di equipollenza (titolo pre universitario, universitario, dottorato)	9
3. IL RICONOSCIMENTO NON ACCADEMICO	19
3.1 Per l'accesso a concorsi pubblici	19
3.2 Per fini previdenziali	23
3.3 Per l'accesso a esperienze di praticantato/tirocinio	23
3.4 Per l'accesso a professioni regolamentate	26
3.5 Per l'accesso ai corsi di formazione	36
BOX	
Minori provenienti da un paese straniero	35
4. PROCEDURE PER I TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA	38
5. GLOSSARIO	42

1. LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento se si intende proseguire gli studi, esercitare una professione regolamentata (l'attività che può essere esercitata solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni), oppure partecipare a un concorso pubblico.

In Italia il concetto di riconoscimento del titolo estero è stato introdotto con la ratifica della **Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea** (Convenzione di Lisbona) con la legge n. 148 del 11 luglio 2002.

La Convenzione stabilisce il diritto per tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio fuori dal territorio nazionale di chiedere la valutazione del proprio titolo di studio ai fini di:

- accesso a un corso/proseguimento degli studi;
- riconoscimento di crediti;
- conseguimento del corrispondente titolo italiano;
- equipollenza del dottorato di ricerca;
- accesso a pubblici concorsi;
- attribuzione di punteggio per la definizione delle graduatorie nei concorsi pubblici;
- fini previdenziali/riscatto periodo di studi;
- accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo;
- esercizio di professione regolamentata;
- accesso al mercato del lavoro per professioni non regolamentate.

In Italia il **riconoscimento dei titoli esteri per fini accademici** è competenza delle istituzioni di istruzione superiore in base all'art. 2 della L. 148/2002. "La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".

Invece il **riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche** è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189: Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Inoltre l'Italia ha attuato quanto stabilito dall'Articolo VII della Convenzione in tema di **riconoscimento dei titoli di rifugiati**, tramite l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 251/2007, come modificato ai sensi del D.lgs n. 18 del 21 febbraio 2014.

2. IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Si distinguono tre casi:

1. richiesta di riconoscimento del titolo di studio per l'accesso all'istruzione superiore,
2. richiesta di riconoscimento del titolo di studio per l'accesso a corsi di secondo e terzo livello,
3. richiesta di equipollenza nei tre casi di domanda relativa a un titolo pre universitario, universitario, dottorato.

2.1 Per l'accesso all'istruzione superiore

È possibile richiedere la valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di laurea di primo livello; questa procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di primo livello se il titolo estero:

- è titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema scolastico estero
- consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a corsi di primo livello
- è titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità.

2.2 Per l'accesso a corsi di secondo e terzo livello

È possibile richiedere la valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo livello per l'accesso rispettivamente ai corsi di laurea specialistica/magistrale e dottorati di ricerca; questa procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di secondo o terzo livello nel caso in cui il titolo estero:

- sia titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo livello del sistema estero di riferimento, rila-

sciato da un'istituzione ufficiale del sistema scolastico estero;

- consenta nel sistema estero di riferimento l'ingresso ai corsi di secondo o terzo livello;
- presenti gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l'ingresso.

2.3 Richiesta di equipollenza del titolo di studio

È possibile richiedere la valutazione dei titoli accademici finali esteri di primo e di secondo livello per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo livello, finalizzata al rilascio di un titolo finale italiano. Per poter essere riconosciuto in Italia il titolo deve:

- essere titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo livello del sistema scolastico estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- consentire nel sistema estero di riferimento l'accesso a medesimi corsi di secondo o terzo livello;
- avere le stesse caratteristiche di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (crediti, durata, natura accademica ecc);
- corrispondere a un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia sia per ambito disciplinare.

2.3.1 Equipollenza dei titoli di studio scolastici (pre universitari)

L'ufficio competente per la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio scolastici è l'articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico provinciale per i titoli di studio pre universitari.

Possano chiedere l'equipollenza dei titoli di studio scolastici (scuola primaria e secondaria):

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea
- I cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- I cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione (in questo caso devono esibire la documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero)
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

In una nota del 2011, il Miur ha chiarito che la vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di **coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea**, pur regolarmente soggiornanti in Italia. Pertanto, si segnala che le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all'eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all'eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini. Ciò, ovviamente, in assenza di trattati o accordi internazionali intercorsi con l'Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni (Chiarimento del Miur prot. n. 2787 /R.U./U Roma, 20 aprile 2011).

Gli interessati possono presentare domanda di equipollenza all'Ufficio scolastico provinciale della provincia di residenza se trattasi di licenza media oppure a un qualsiasi Ufficio scolastico provinciale se trattasi di equipollenza con un diploma superiore.

Accertata la **conoscenza della lingua italiana** e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse, viene rilasciata la relativa dichiarazione di equipollenza ovvero il riconoscimento formale del titolo di studio conseguito. Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente a un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado. Non può essere richiesta equipollenza per titoli riguardanti **arti e professioni ausiliarie sanitarie**, per le quali esiste una normativa speciale.

I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni.

Ricevuta l'istanza, l'autorità competente può decidere di riconoscere in toto o solo in parte il curriculum degli studi svolti, disponendo, se ritenuto opportuno, eventuali esami integrativi.

In generale è comunque richiesta una prova di competenza della lingua italiana.

Quali documenti presentare

1. Domanda di equipollenza con il diploma di primo grado (in carta semplice) o di secondo grado (carta con bollo da euro 16,00).
2. Certificato di cittadinanza comunitaria.
3. Certificato di cittadinanza italiana solo per i cittadini non appartenenti all'Unione europea che l'abbiano acquisita per matrimonio o naturalizzazione (in questo caso anche solo il decreto di naturalizzazione).

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

4. Solo per i cittadini italiani per matrimonio o naturalizzazione, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese straniero d'origine o dell'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia.
5. Titolo di studio in originale o copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana (certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza, o da un traduttore ufficiale, o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia).
6. Legalizzazione della firma del capo d'istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato prodotto).
7. Dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica italiana nel paese di provenienza, che chiarisce:
 - la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata (statale, paritaria o privata con la chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti ovvero durata, ordine e grado ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese in cui è stato conseguito;
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi o dell'inserimento nel mondo del lavoro;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nella scuola dove si sono svolti gli studi.
8. Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'eventuale esenzione della prova integrativa di italiano (attestazione di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane).

9. I programmi effettivi e sostanziali, oggetto delle materie studiate rilasciati dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotti in lingua italiana e legalizzati, come già specificato ai punti 5 e 6, o desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri o dalle autorità diplomatiche (solo per le domande relative al titolo superiore e non per il diploma di licenza media).
10. Curriculum degli studi redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, indicante le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo, l'esito favorevole degli esami finali, le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.
11. Ogni altro titolo o documento (tradotti in italiano e in copia fotostatica) che il richiedente ritenga utile presentare a integrazione dei programmi del corso curriculare di cui si chiede l'equipollenza e nel proprio interesse.
12. Elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli posseduti e presentati.

Normativa di riferimento

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 6.4.95 n. 190
- Decreto legislativo n. 297 del 1994
- Legge 25 gennaio 2006 n. 29, art. 13, che modifica il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297
- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2.3.2 Equipollenza dei titoli di studio universitari

Il riconoscimento delle lauree o titoli universitari conseguiti all'estero avviene per competenza delle singole università degli studi e con proprie modalità.

La richiesta si presenta direttamente presso l'università competente, nel periodo tra il 1 agosto e il 30 settembre di ogni anno.

La documentazione di massima richiesta per il riconoscimento della laurea o titolo universitario è la seguente:

1. Domanda diretta al Magnifico Rettore dell'università competente su apposito modulo munita di marca da bollo secondo valore vigente;
2. Originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l'ammissione all'università del paese in cui è stato conseguito (il titolo può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari);
3. Traduzione ufficiale in italiano del titolo di studio di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) conseguito all'estero, se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
4. Dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo di studio di scuola secondaria superiore o del certificato sostitutivo conseguito all'estero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana in loco;
5. Originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) che si intende far riconoscere (il titolo può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari);
6. Traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo), se non

- autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
7. Dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo accademico straniero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
 8. Originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari rilasciato dalla università straniera (il documento può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari) ovvero "diploma supplement", ove adottato dall'università straniera che ha rilasciato il titolo secondo le direttive della Commissione europea;
 9. Traduzione ufficiale in italiano del certificato di laurea con il dettaglio degli esami universitari e legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatico consolare italiana, se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
 10. Programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero (su carta intestata dell'università straniera e con timbro e firma della stessa);
 11. Traduzione ufficiale in italiano dei programmi ufficiali delle attività formative; qualora i programmi fossero redatti in lingua inglese, gli stessi non necessitano di traduzione ufficiale;
 12. Ove previsto, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo fissato dal regolamento vigente;
 13. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità e idonea documentazione, rilasciata dalla competente Questura, dalla quale si desuma la motivazione di rilascio del permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia);
 14. Copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità;
 15. Fotocopia di tutta la documentazione di cui ai punti compresi tra il numero 2 e il 14.

Esito della domanda di riconoscimento

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo straniero si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo:

- in caso di **riconoscimento totale**, al richiedente sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero;
- in caso di **riconoscimento parziale**, al richiedente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero. L'ammissione è determinata dal numero di crediti riconosciuti e secondo i criteri fissati dal Regolamento didattico di Facoltà conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Normativa di riferimento

- Legge 11 luglio 2002, n.148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
- Decreto interministeriale 9 luglio 2009, Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.

2.3.3 Equipollenza del dottorato di ricerca

A determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al dottorato di ricerca italiano secondo quanto stabilito dall'art. 74 del Dpr 382/80. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri non rientra nell'ambito di applicazione della legge 148/2002, ma l'autorità competente è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

che si avvale del parere del Cun (Consiglio universitario nazionale).

La domanda e i documenti richiesti possono essere inviati per posta o presentati a mano presso MIUR – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Ufficio VI.

La domanda va corredata da una marca da bollo di € 16,00 (altra marca dello stesso valore va allegata alla documentazione per essere apposta sul decreto di equipollenza).

Quali documenti presentare

1. Certificato di nascita e cittadinanza (autocertificazione per cittadini italiani e comunitari);
2. Copia documento di identità in corso di validità;
3. Copia del diploma o del certificato del titolo di secondo livello italiano (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale) oppure titolo estero di pari livello riconosciuto equipollente presso una università italiana (il titolo italiano in copia conforme o semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000; il titolo estero accompagnato da copia conforme dell'atto di equipollenza rilasciato dall'università italiana);
4. Titolo di dottore di ricerca (diploma o certificato) conseguito all'estero corredata da:
 - Traduzione giurata in italiano;
 - Legalizzazione o timbro Postilla dell'Aja per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja rilasciata dai competenti organi del paese ove ha sede l'università (sono esenti da legalizzazione e da Postilla dell'Aja i titoli rilasciati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Germania);
 - Dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per il territorio presso il quale ha sede l'università, dalla quale risulti espressamente la durata legale minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall'ordina-

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

mento universitario estero (ai fini del riconoscimento tale durata non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana sul dottorato di ricerca) e la natura giuridica dell'università estera con evidenza della capacità della stessa a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;

5. Certificazione dell'università estera dalla quale risultino: denominazione del corso di dottorato, data della prima iscrizione, anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo; in alternativa può essere inviato il diploma supplement qualora questo contenga i dati salienti del percorso dottorale svolto (come sopra indicati);
6. Tesi di dottorato in formato cartaceo o preferibilmente in file pdf su cd o chiave usb, che riporti indicazione dell'autore:
 - la tesi deve essere accompagnata da indicazione dell'indirizzo web della repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
 - la tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana qualora non sia redatta in una delle lingue comunitarie d'uso più comune;
7. Curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
8. Eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti il percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione.

3. RICONOSCIMENTO NON ACCADEMICO DEI TITOLI DI STUDIO

3.1 Riconoscimento per l'accesso ai concorsi pubblici

L'accesso alla pubblica amministrazione italiana avviene generalmente tramite un concorso pubblico. I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o istruzione superiore), fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

La procedura e i documenti da presentare sono indicati all'art. 2 del Dpr 189/2009.

Si noti che questa procedura è finalizzata alla **valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso**. Per la valutazione di titoli esteri accessori ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio in un concorso o per la progressione di carriera all'interno della pubblica amministrazione si veda di seguito. Lo scopo di questa procedura è quello di valutare l'equivalenza del titolo straniero con quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso, al fine dell'ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza). Tale procedura è contestuale al concorso pubblico al quale si desidera partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza.

Tale procedura non si applica nel caso di concorsi riferiti a professioni regolamentate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di dottorato di ricerca. L'ente responsabile per questa procedura è

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (Uolp), Servizio per le assunzioni e la mobilità.

È possibile scaricare online il “Modulo per la richiesta dell’equivalenza dei titolo di studio stranieri a carattere accademico” predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda e viene anche indicato l’ufficio competente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al quale inoltrare la domanda. Se si è già in possesso del titolo italiano principale richiesto per la partecipazione a un concorso e si intende far **valutare altri titoli esteri accessori per l’attribuzione di ulteriore punteggio** nei pubblici concorsi o nel caso di progressione di carriera nella pubblica amministrazione, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del Dpr 30 luglio 2009, n. 189.

L’autorità competente è la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Come si procede

Per l’accesso ai concorsi pubblici, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti stranieri è necessario inviare la domanda al Ministero dell’istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ai seguenti documenti:

1. Titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3. Dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata

del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera);

4. Bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

L'equipollenza ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata, non può quindi essere utilizzata in contesti diversi (per esempio non permette l'iscrizione ad albi professionali).

Possono essere valutati **sia i titoli di scuola media superiore sia i titoli universitari**, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare.

Per esempio, se il bando di concorso prevede un diploma di istruzione tecnica, è possibile richiedere la valutazione di titoli di scuola media superiore conseguiti all'estero assimilabili al titolo italiano richiesto.

Accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri

La riforma del D.lgs n.165/01 (Testo unico del pubblico impiego), intervenuta con la legge n. 97 del 6 agosto 2013 (art. 7), ha esteso l'accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell'Unione europea, anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti (art. 38, D.lgs n.165/01 e succ. mod.).

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata a livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
- 3^{bis}. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

In base a quanto riportato, i cittadini stranieri non comunitari potranno partecipare a concorsi pubblici e lavorare nella pubblica amministrazione in presenza di alcune condizioni:

- che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- che siano titolari di permesso di soggiorno come familiare non UE di cittadino comunitario

oppure

- che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

3.2 Riconoscimento per fini previdenziali

In base a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Dpr 30 luglio 2009 n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

La domanda dovrà essere presentata direttamente all'amministrazione interessata (es. Inps) correlandola dei seguenti documenti:

1. Titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. Documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. Dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).

L'amministrazione interessata invierà la documentazione al Miur che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all'amministrazione, sia all'interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

3.3 Riconoscimento per l'accesso a esperienze di praticantato/tirocinio

In base a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 30 luglio 2009 n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal Miur sentito il Consiglio universitario

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista. Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi UE, SEE/EFTA e nella Confederazione svizzera.

La domanda dovrà essere presentata direttamente all'amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

1. Titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. Documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.

L'amministrazione interessata invierà la documentazione al Miur che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all'amministrazione, sia all'interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi

Lo strumento europeo di determinazione delle competenze è un editor online multilingue disponibile all'indirizzo **ec.europa.eu/migrantskills** che permette di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in modo da renderle immediatamente comprensibili ai datori di lavoro, agli erogatori di istruzione e formazione e alle organizzazioni che si occupano di cittadini di paesi terzi.

Lo strumento è nato per ridurre lo scarto tra competenze e occupazione di quanti non sono cittadini dell'UE; si applica sia a coloro che hanno un livello di istruzione elevato (che potrebbero tuttavia aver bisogno di aiuto per ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche) sia a coloro che hanno un livello di istruzione modesto e quindi necessitano di proseguire gli studi e la formazione per sviluppare le competenze richieste dal nostro mercato del lavoro.

Lo strumento contribuisce a **mappare il profilo delle competenze, delle qualifiche e delle esperienze lavorative di una persona**. Funge da base per fornire consigli personalizzati sui passi da compiere verso l'integrazione nel mercato del lavoro (ad es. un rinvio a organizzazioni che si occupano del riconoscimento di diplomi, della validazione delle competenze, di fornire sostegno linguistico o altro sostegno formativo o lavorativo). Lo strumento non è da intendersi come strumento di riconoscimento o autenticazione.

Lo strumento può essere utilizzato da diverse organizzazioni quali: responsabili dell'accoglienza e dell'integrazione di rifugiati, centri di accoglienza, servizi di assistenza all'occupazione (anche Centri per l'Impiego), consulenti per l'istruzione e la formazione, servizi sociali, organizzazioni non governative ed enti di beneficenza che offrono servizi ai rifugiati e ad altri cittadini di paesi terzi.

Il modulo può essere compilato dall'utente stesso con l'aiuto di un consulente, lavorando con due versioni linguistiche disponibili simultaneamente sullo schermo che contribuiscono a superare eventuali difficoltà di comunicazione; in alternativa il cittadino di un paese terzo può compilare le sezioni "Informazioni personali" e "Identificazione competenze" da solo e un consulente può completare separatamente la sezione "Valutazione globale e raccomandazioni per passi successivi".

Il modulo può essere compilato in una o più sedute, dal momento che lo strumento offre la possibilità di salvare e caricare nuovamente un profilo per continuare a lavorarci.

3.4 Riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette ai cittadini degli Stati membri dell'UE che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, di accedere alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Per la richiesta di riconoscimento ci si deve rivolgere al **Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali**, previsto dall'art. 57-ter della Direttiva 2013/55/UE, che è istituito presso il Dipartimento politiche europee e fornisce ai cittadini le informazioni necessarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Centro assiste i cittadini che necessitano del riconoscimento delle qualifiche professionali o della libera prestazione di servizi, offrendo informazioni su: professioni regolamentate, diritto di stabilimento, libera prestazione di servizi, competenze linguistiche.

Il Centro di assistenza opera presso l'Ufficio mercato interno, competitività e affari generali, presso Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee – Servizio per la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali

Largo Chigi 19 – 00187 Roma, tel 06 67795322 / 5210

www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/riconoscimento-qualifiche-professionali

I titoli professionali per i quali è possibile richiedere il riconoscimento della qualifica sono suddivisi per competenza tra i vari Ministeri, in base alle professioni sulle quali esercitano anche la vigilanza.

I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Nei casi di alcune qualifiche professionali, ci possono essere delle differenze a seconda che il paese in cui si è conseguito il titolo sia europeo o extra europeo.

Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di eventuali misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere la relativa professione in Italia.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Titoli professionali: docente, insegnante.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero, e vogliano esercitare in Italia la propria attività, devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il Miur, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Ufficio VIII, viale Trastevere 76/a – 00153 Roma).

Il riconoscimento può riguardare titoli conseguiti nei paesi dell'Unione europea conseguiti in paesi non comunitari.

È necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A (paesi UE) e Mod. B (paesi non comunitari), da inviare a mezzo posta.

Non è consentito l'invio online delle domande e della relativa documentazione.

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

- docente di scuola dell'infanzia;
- docente di scuola primaria;

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

- docente di scuola secondaria di primo grado;
- docente di scuola secondaria di secondo grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo e a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano. Qualora dall'esame della domanda emerga che non vi sia completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, la Direzione generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Prova attitudinale: si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale. Consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente, effettuato allo scopo di valutarne l'idoneità a esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l'esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

Tirocinio di adattamento: consiste nell'esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella per la quale è richiesto il riconoscimento. Il tirocinio si svolge per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare.

Ministero dello sviluppo economico

Titoli professionali: acconciatore, agente di affari in mediazione, agente di commercio, installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas, di sollevamento persone, antincendio, ecc., carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista, facchinaggio e movimentazione merci,

attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, spedizioniere.

Per l'esercizio in Italia delle suddette attività è necessario il provvedimento di riconoscimento di titoli di qualificazione e formazione professionale.

Il riconoscimento lo possono richiedere tutti i cittadini italiani, appartenenti all'UE o extra comunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un'esperienza nella professione maturata all'estero da un congruo numero di anni.

Per ottenere il riconoscimento di questi titoli è molto importante avere un'esperienza professionale nel settore, acquisita nel proprio paese di provenienza e attestata da documenti di fonte pubblica, o acquisita in Italia e documentata con una semplice auto dichiarazione.

Gli esiti positivi, in caso di accoglimento della domanda, possono essere:

- riconoscimento immediato del titolo;
- necessità di superare un esame integrativo e/o un periodo di tirocinio quale misura integrativa.

È necessaria una conoscenza di base della lingua italiana, accertata anche grazie alla relazione personale che si instaura con gli uffici ministeriali.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve presentare la domanda, specificando il settore di interesse, al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titoli professionali: estetista, conduttore di generatori di vapore, conduttore di impianti termici; tutte le qualifiche professionali per il cui accesso o esercizio della professione è necessario il possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87.

Per i titoli professionali di: massaggiatore estetico, ricostruzione delle unghie (oncotecnico) ed eventuali altre figure professionali inerenti il settore estetico, la procedura di riconoscimento prevista per la professione di estetista al momento non si può attivare in quanto è in corso di revisione la normativa.

Il Ministero, ricevuta la domanda, verifica i requisiti formali e invia al richiedente una comunicazione di avvio del procedimento e può chiedere un'eventuale integrazione della documentazione; poi accerta la validità e autenticità dei titoli e il loro valore formativo attraverso il sistema Imi di cooperazione amministrativa a livello europeo, e compara il programma di studi estero con quello nazionale, la regolamentazione professionale nel paese dove si è conseguito il titolo e l'esperienza professionale svolta nel settore di competenza.

Se non ci sono casi identici già trattati, il Ministero può avvalersi del coordinamento interministeriale (Conferenza dei servizi), dove acquisisce anche il parere dei rappresentanti della categoria (Cna e Confartigianato).

Nei casi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo 15/2016, ove la persona interessata documenta un'esperienza di lavoro svolta all'estero, si procede al riconoscimento automatico del titolo professionale presentato.

Invece, in caso di differenze sostanziali nella comparazione della formazione professionale acquisita nel paese di provenienza (per esempio per durata o contenuti), il Ministero procede secondo quanto deciso in Conferenza dei servizi. L'eventuale esperienza professionale maturata all'estero, adeguata-

mente certificata, può essere valutata per completare una differente durata del percorso formativo. Se il richiedente è in possesso di un titolo comunitario, potrà scegliere il tipo di misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). L'eventuale misura compensativa viene richiesta dal Ministero alla Regione di residenza o domicilio del/la richiedente e viene organizzata presso una struttura accreditata.

La Regione comunica l'esito della misura compensativa e il Ministero esprime la decisione sulla pratica emanando uno specifico decreto (di riconoscimento o di diniego).

Dove rivolgersi:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e della formazione

Divisione III, via Flavia 6, 00187 Roma

Per informazioni: 06 46833597 – 06 46833509

riconoscimentoqualifiche@lavoro.gov.it

dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it

Ministero della giustizia

Titoli professionali: agente di cambio, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato, assistente sociale specialista, assistente sociale, attuario, attuario junior, avvocato, biologo, biologo junior, chimico, chimico junior, dottore commercialista, consulente del lavoro, geologo, geologo junior, geometra, geometra laureato, giornalista, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell'informazione junior, ragioniere e perito commerciale,

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

revisore contabile, tecnologo alimentare, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale, perito industriale laureato.

Dove rivolgersi per la domanda di riconoscimento:

Ministero della giustizia, Settore internazionale Reparto II – Ufficio III

Direzione generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, via Arenula 70, 00186 Roma

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta le faq sul sito web: www.giustizia.it

Ministero della salute

Titoli professionali: farmacista, medico chirurgo, psicologo, psicoterapeuta, odontoiatra, veterinario, assistente sanitario, dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, massaggiatore capo bagnino, odontotecnico, operatore socio sanitario, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica, ottico, podologo, puericultrice, tecnico audiometrista, tecnico audio-protesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale.

Bisogna rivolgersi presso:

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (Dgprof), Ufficio II – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali, viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma.

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport

Titoli professionali: guida alpina, maestro di sci, professioni sportive.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport è competente per il riconoscimento di titoli professionali stranieri per l'esercizio in Italia di professioni sportive ai sensi del decreto legislativo 206/2007. La procedura di riconoscimento della qualifica di guida alpina avviene attraverso l'Imi, il sistema di informazione del mercato interno che facilita la comunicazione tra le autorità nazionali di regolamentazione delle professioni. La finalità della procedura è rendere più facile il trasferimento, anche solo temporaneo, dell'attività in un altro paese dell'Unione.

Per i cittadini Ue: per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi al sito internet dell'Ecas (European commission authentication service, EU Login), il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata (vedi box).

Le guide alpine e i maestri di sci che hanno conseguito il titolo professionale in un paese non appartenente all'Unione europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività, devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale secondo la procedura ordinaria utilizzando la modulistica disponibile on line da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiosport@pec.governo.it

Per lo svolgimento di alcune professioni nei diversi paesi EU, a partire da gennaio 2016 è necessario richiedere la **tessera professionale europea**, una procedura elettronica che si può utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, negli altri paesi EU.

È un sistema più veloce e più trasparente, ma si può utilizzare solo per queste professioni: infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare.

Tutte le informazioni e le modalità di accesso:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Titoli professionali: guida turistica, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Le procedure in materia di bandi ed esami per le abilitazioni all'esercizio delle professioni turistiche sono svolte da ciascuna Regione secondo le proprie normative.

Le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali sono invece di competenza della Direzione generale del turismo.

Ci si può rivolgere a:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale turismo, via del Collegio Romano 27

00186 Roma

www.turismo.beniculturali.it

Minori provenienti da un paese straniero

I minori stranieri devono assolvere l'obbligo di istruzione – con la frequenza di un percorso scolastico per 10 anni –, e il diritto-dovere di istruzione e formazione – frequentando un percorso di studi presso un istituto scolastico o un'agenzia formativa per il conseguimento di un diploma o di una qualifica entro il 18esimo anno di età –, indipendentemente dal possesso o meno di un valido titolo di soggiorno.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e agenzie formative avviene nei modi e alle stesse condizioni previste per i minori italiani.

L'iscrizione può avvenire in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che il consiglio di classe preveda l'iscrizione a una classe inferiore o superiore tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto.

L'ente competente per l'ammissione al percorso scolastico/formativo è il consiglio di classe della singola scuola/ente di formazione che accoglie l'allievo, dopo aver esaminato la documentazione anagrafica e gli eventuali titoli di studio stranieri con dichiarazione di valore e dichiarazione da parte dei genitori del percorso scolastico del figlio/a.

In ogni caso, per quanto riguarda l'iscrizione e la frequenza dei minori nei percorsi dell'obbligo di istruzione, occorre fare riferimento alla normativa vigente in materia.

3.5 Riconoscimento per l'accesso ai corsi di formazione

La documentazione comprovante il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero necessaria per accedere ai corsi di istruzione e formazione professionale è differente a seconda che il richiedente abbia cittadinanza europea o non europea.

Cittadini comunitari

Per i cittadini comunitari, come per gli italiani, la dimostrazione del possesso del titolo di studio per accedere ai corsi di formazione può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nelle forme previste dal Dpr 445/00, art.46.

Per i casi in cui il valore del titolo di studio non sia immediatamente determinabile è possibile richiedere la dichiarazione di valore. Però la mancata presentazione della dichiarazione non può rappresentare la ragione per impedire l'accesso al percorso di formazione.

Cittadini non comunitari

Per i cittadini non appartenenti all'UE si ritiene sufficiente la presentazione del titolo di studio legalizzato e corredato di traduzione ufficiale purché dal titolo si desuma la durata/frequenza del percorso scolastico. Nei casi in cui la durata/frequenza non sia desumibile dal titolo di studio, è possibile richiedere la presentazione di un certificato da cui risulti la durata/frequenza del percorso di studi (rilasciato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo), legalizzato e tradotto anch'esso.

Nei casi in cui ci sia un'assoluta impossibilità da parte del soggetto di presentare una dichiarazione di valore in loco e il titolo di studio straniero si può:

1. Prevedere l'ammissione a un corso per il rilascio della qualifica dell'immigrato che non sia in grado di dimostrare il possesso del titolo necessario per l'ammissione, se contestualmente viene inserito in un percorso tale da poterlo ottenere entro il termine del percorso di formazione professionale (es. percorsi formativi all'interno dei Centri territoriali permanenti);
2. Attivare apposite sessioni di esame e accertamento delle competenze di base, esclusivamente ai fini dell'accesso ai percorsi di qualifica formazione.

4. LE PROCEDURE PER I TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

L'Articolo VII della Convenzione di Lisbona prevede che: "ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione e in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti."

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l'Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l'introduzione del comma 3 bis all'art. 26 del decreto legislativo 251/2007: "per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, **le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento** che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione".

Inoltre, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Miur, all'interno delle **Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018**, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a "svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari

e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 legge 148/2002)” e “a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio”.

Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) ha attivato un **servizio di richiesta di dichiarazione di valore** per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiari.

Dichiarazione di valore per i titolari di protezione internazionale

La dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale, redatto in italiano, attestante l'autenticità e legittimità della documentazione presentata, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso istituti di istruzione stranieri, intendono proseguire gli studi in Italia, avviare le procedure di equipollenza dei titoli di studio, o di riconoscimento professionale.

Le informazioni riportate nella dichiarazione di valore riguardano lo stato giuridico e la natura dell'istituzione erogante il titolo di studio; il valore del titolo nel paese in cui esso è stato rilasciato ai fini scolastici, accademici e/o professionali; i requisiti di accesso al relativo corso di studio conclusosi con quel titolo; la durata legale del corso medesimo, e ogni altra informazione ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.

La dichiarazione di valore non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è un documento di natura informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore del titolo di studio nel paese di origine. L'Ufficio VII della Direzione generale per la promozione del sistema paese (Dgsp) fornisce assistenza ai titolari di protezione internazionale per il rilascio della dichiarazione di valore in loco (dichiarazione di valore).

L'Ufficio invia all'ambasciata italiana competente, tramite corriere diplomatico, la documentazione originale presentata dal richiedente. Laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'ambasciata redige la dichiarazione di valore e la trasmette all'Ufficio VII Dgsp. L'interessato, informato della conclusione della procedura, può ritirare la dichiarazione e i documenti originali presentati presso l'Ufficio VII Dgsp, ovvero chiedere che tale documentazione venga restituita a mezzo posta e trasmessa con raccomandata A/R. Gli interessati sono tenuti a far pervenire la seguente documentazione, per posta o tramite consegna a mano, a questo indirizzo: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Dgsp Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma.

1. Il/I titolo/i di studio posseduto/i in originale + 1 copia di ogni titolo;
2. Copia di un documento che rechi i dati anagrafici e da cui risulti il possesso dello status di titolare di protezione internazionale;
3. Istanza firmata dall'interessato contenente la richiesta di rilascio della dichiarazione di valore con le seguenti informazioni: indirizzo postale di residenza completo di via, numero civico, città, provincia e cap; recapito telefonico (cellulare e/o di rete fissa) del richiedente o del delegato che tutela l'interessato; indirizzo email.
4. Eventuale delega, in carta libera ma firmata in maniera riconoscibile dal richiedente la dichiarazione di valore, qualora la pratica venga seguita da persona diversa dal richiedente (persona fisica, associazione, cooperativa o altro).

Per “**rifugiato**” si intende il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 D.lgs 251/2007.

Per “**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**”, si intende il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal suddetto decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Per “**Rappresentanza diplomatico-consolare competente**” si intende l'ambasciata o il consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli, ovvero, se si tratta di scuola istituita da un paese terzo, la rappresentanza diplomatico consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

GLOSSARIO

Apostille

L'apostille è un timbro speciale che attesta l'autenticità del documento e la sua qualità legale, rilasciato al posto della legalizzazione sull'originale del certificato.

Sostituisce la legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari per i cittadini provenienti dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia.

Se una persona ha bisogno di far valere un attestato/diploma e vive in un paese che ha aderito alla Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana a chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato per ottenere l'annotazione dell'apostille sul certificato. In base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido anche se redatto nella lingua di un diverso paese (è sufficiente una traduzione che si può ottenere anche in Italia).

Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia,

Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.

Asseverazione di traduzioni (traduzione giurata)

È la dichiarazione resa davanti al funzionario del tribunale con la quale si afferma di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità. Attraverso l'asseverazione la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera acquisisce carattere di "ufficialità". La traduzione asseverata di un documento viene anche comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata" o "traduzione ufficiale".

Si procede ad asseverazione in tutti i casi in cui non è necessario produrre un documento estero munito di una vera e propria legalizzazione, ma semplicemente tradotto ufficialmente in lingua italiana. Si assevera presso l'Ufficio volontaria giurisdizione o dal Giudice di pace, davanti al Cancelliere in qualità di pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda il traduttore, in Italia per essere abilitati ad asseverare non esiste una regola precisa. Alcuni Tribunali richiedono molti documenti (titoli di studio, attestato di concessione della partita IVA, eventuale iscrizione alla Camera di commercio) e prevedono un iter piuttosto lungo per inserire il traduttore nella lista dei traduttori abilitati a prestare il giuramento. Altri Tribunali non richiedono nulla – non accertano neanche se chi si presenta per l'asseverazione conosce la lingua della traduzione – e non inseriscono il traduttore in alcuna lista. Bisogna però ricordare che giurare una traduzione del cui contenuto non si è assolutamente certi comporta una responsabilità penale ed espone a conseguenze giudiziarie molto pesanti.

Come si procede

Il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale (di asseverazione) dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli (è importante che il traduttore firmi il verbale alla presenza del pubblico ufficiale, e non prima di presentarsi in tribunale altrimenti la pratica andrà rifatta).

I procedimenti sono variabili da città a città. Alcuni tribunali richiedono che la traduzione sia impaginata in carattere Arial 11 con gli stessi margini di un foglio protocollo. Altri accettano qualunque formato. Di sicuro, comunque, serve l'originale del documento e la sua traduzione.

La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario con timbri di congiunzione su ogni pagina.

La stessa procedura può essere svolta dinanzi a un notaio (con costi superiori).

È necessaria una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine, compreso il verbale di giuramento e presentare: documento d'identità del traduttore e documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione e traduzione.

È importante ricordare che le traduzioni asseverate o giurate non vanno confuse con le traduzioni legalizzate, anche se spesso questi termini vengono usati erroneamente come sinonimi.

Il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Dichiarazione di valore in loco

La dichiarazione di valore è un documento, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un'istituzione appartenente a un sistema scolastico diverso da quello italiano. Ha natura esclusivamente informativa non attribuendo alcun riconoscimento in Italia al titolo conseguito all'estero.

La dichiarazione di valore ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal titolo di studio nel paese di origine, fornendo le informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:

- stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante il titolo;
- requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
- valore del titolo nel sistema/paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

La dichiarazione di valore è di competenza delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (ambasciate e consolati). Non sono più competenti gli Istituti italiani di cultura.

Equipollenza (riconoscimento titoli di studio)

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il conseguimento del titolo finale.

Istituzione ufficiale

Per istituzioni ufficiali di un sistema di istruzione, a qualsiasi livello (elementare, secondario, superiore sia del settore universitario sia non universitario) si intendono quegli istituti che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come propri. A seconda dei diversi paesi, sono elencate tra le proprie istituzioni ufficiali di istruzione superiore le seguenti tipologie di università / scuole superiori / accademie ecc:

- statali in quanto fondate direttamente dallo Stato;
- non statali in quanto fondate da enti diversi dallo Stato, ma legalmente riconosciute dalla competente autorità statale;
- accreditate dall'autorità competente del sistema educativo di riferimento.

Nel sistema educativo di ciascun paese solo le istituzioni ufficiali sono autorizzate a rilasciare titoli di studio che il sistema presenta come propri titoli nazionali; pertanto solo tali titoli ufficiali possono essere accettati dagli altri paesi ai fini del riconoscimento.

Legalizzazione

La legalizzazione serve ad attribuire validità secondo la legge italiana a un certificato straniero. Viene sostituita dall'apostille per i paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Come si procede

Il procedimento è particolarmente complesso perché non ha solo lo scopo di assicurare la conformità della traduzione e la verifica del certificato, ma anche di verificare se è rilasciato nel rispetto delle

leggi locali e se il funzionario che lo firma è abilitato, dal momento che in Italia nessuno potrebbe sapere e verificare realmente se un determinato documento proveniente da un ufficio straniero sia effettivamente valido. Spesso, poiché il consolato non conosce tutte le firme dei vari funzionari, è necessario richiedere preventivamente la convalida da parte di un'altra autorità del paese straniero (normalmente si tratta del Ministero degli esteri).

Agli atti e documenti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Normativa di riferimento


- Legge 24 aprile 1990, n. 106 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987).
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 6 aprile 2010 (Legalizzazione documenti. Problematiche sorte in relazione ad atti già legalizzati dall'ambasciata e/o consolati italiani in Cina).

NOTE

www.regione.toscana.it - <https://arti.toscana.it>

Sedi dei Centri per l'Impiego

La rete dei servizi per l'impiego della Toscana, costituita da 53 sedi - 44 Centri per l'Impiego e 9 servizi territoriali - rappresenta l'articolazione degli uffici regionali per il lavoro in cui vengono erogati servizi gratuiti alle persone e alle imprese.



www.regione.toscana.it/centri-impiego
<https://arti.toscana.it/>



Dal lunedì al venerdì ore 8:30-13:30 e 14:30-17:30